# LA CARTA DEL LAVORO
# PREMESSA DEL CODICE CIVILE

# I LIBRI DELLA PROPRIETÀ
# E DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI
MCMXLI - XIX

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA
Legato Anselmi
OA. - b -
649

# LA CARTA DEL LAVORO
# PREMESSA DEL CODICE CIVILE

# I LIBRI DELLA PROPRIETÀ
# E DELLA TUTELA DEI DIRITTI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI
MCMXLI - XIX

PROVINCIA DI TORINO
BIBLIOTECA

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 1940-XIX

Il Guardasigilli fa un'ampia relazione sui lavori della codificazione i quali dopo un anno di intensa attività procedono verso il compimento.

Prima di illustrare il contenuto dei due nuovi Libri del Codice civile sulla *proprietà* e sulla *tutela dei diritti* che vengono oggi portati all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Guardasigilli fa presente la necessità di risolvere un problema di carattere generale che interessa l'intera codificazione e sul quale permangono tuttora incertezze nella dottrina e nella giurisprudenza, relativo alla natura giuridica della Carta del Lavoro. La Carta del Lavoro, emanata dal Gran Consiglio del Fascismo il XXI Aprile 1927-V e proclamata Atto fondamentale del Regime, non era mai stata convertita in legge dello Stato. È vero che la legislazione fascista si è sempre ispirata ad essa, anche in attuazione del voto del Gran Consiglio, e la legge 13 dicembre 1928-VII l'ha assunta a base di un'ampia delegazione legislativa, ma la perplessità delle opinioni sulla natura giuridica della Carta del Lavoro si è riflessa, in passato, sullo studio

della riforma dei codici. È chiaro invece che *l'autorità della Carta del Lavoro, Statuto fondamentale della nostra Rivoluzione fascista e corporativa, deve ispirare e sostenere tutta la compagine del diritto positivo italiano, così nel presente come nell'avvenire.* Essa deve costituire il criterio direttivo dell'interpretazione e dell'applicazione della legge così da imprimere un carattere organico e unitario a tutto l'ordinamento giuridico.

Pertanto il Consiglio dei Ministri approva l'unito Disegno di Legge, presentato dal Guardasigilli, per cui le Dichiarazioni della Carta del Lavoro, nella quale sono fissate le regole della collaborazione tra le forze della Società Nazionale entro lo Stato, della iniziativa privata e della responsabilità dell'impresa, il dovere del lavoro e le nuove fonti del diritto nell'ordine corporativo « **costituiscono principî generali dell'ordinamento giuridico dello Stato e danno il criterio direttivo nell'interpretazione e nell'applicazione della legge** ».

In attesa che venga effettuato il necessario coordinamento coi Libri del Codice civile già pubblicati, la Carta del Lavoro sarà collocata in capo al Libro della Proprietà, a cui faranno seguito prossimamente il Libro delle Obbligazioni e il libro sulla Tutela dei diritti. Ciò rivelerà vieppiù l'intima compenetrazione dei principî fondamentali dell'ordine corporativo con le disposizioni regolatrici della proprietà. Una delle finalità della riforma fascista del diritto civile è infatti quella di dare un nuovo contenuto alle norme poste a tutela dei diritti patrimoniali e di trarre i limiti di questi diritti da una visione costante degli interessi superiori della Nazione. Assume così significato e valore la connessione sempre più stretta che l'ordine corporativo sta operando tra diritto pubblico e diritto privato e che è fondamentalmente originata dalla posizione assunta dal la-

voro nella civiltà fascista. L'aprirsi del nuovo Codice con le Dichiarazioni della Carta del Lavoro sarà la conferma delle parole del DUCE: « *questo ventesimo è il secolo della potenza e della gloria del lavoro* ».

Il Consiglio dei Ministri approva quindi il Libro III del Codice civile *della proprietà*, prendendo atto come questo Libro, nel quale sono regolati alcuni dei più importanti e tradizionali istituti del Codice Civile, si ispiri profondamente, nel suo contenuto, ai principî dell'ordine fascista e corporativo e ai postulati che la legislazione fascista, la moderna scuola giuridica italiana e la giurisprudenza hanno elaborato durante gli ultimi decenni. La nozione tradizionale del diritto di proprietà abbandona i lineamenti individualisti e il carattere assoluto quale era nel vecchio Codice del 1865, inspirato al Codice francese, per adeguarsi ai principî della Carta del Lavoro, la quale riconosce « *l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione* » ma assegna nel contempo alla proprietà il dovere del lavoro, pone la responsabilità del proprietario verso lo Stato e gli affida il compito di accrescere con la produzione di nuovi beni la potenza economica della Nazione. Il diritto di proprietà, giuridicamente definito dal nuovo Codice civile, è basato sulle parole pronunciate dal DUCE nel suo storico discorso del 13 gennaio 1934-XII: « *L'ordine corporativo rispetta il principio della proprietà privata. Questa completa la personalità umana. È un diritto, ma anche un dovere. Non dunque la proprietà passiva, ma la proprietà attiva che non si limita a godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa, li aumenta, li moltiplica* ».

Profonde sono le innovazioni apportate nel nuovo Codice agli istituti rispetto al contenuto del vecchio Codice del 1865.

Accanto alla tradizionale distinzione tra beni mobili ed immobili, il nuovo Codice civile distingue i beni a seconda che interessano la produzione nazionale ovvero siano soltanto destinati all'uso e godimento individuale. Questa distinzione non si esaurisce in una enunciazione di carattere economico, ma rivela la sua portata giuridica inquantochè è stabilito che il proprietario deve osservare rispetto ai beni che interessano la produzione nazionale gli obblighi che derivano dall'ordinamento corporativo. Il Libro si divide in nove titoli. Il 1° concerne i beni in generale, i diritti sulle opere dell'ingegno e i beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici; il 2° concerne la proprietà; il 3° la superficie; il 4° l'enfiteusi; il 5° l'usufrutto, l'uso e l'abitazione; il 6° le servitù prediali; il 7° la comunione; l'8° il possesso; il 9° la denuncia di nuova opera e danno temuto. Il legislatore fascista che h aportato a così giusta altezza i diritti intellettuali non poteva limitarsi a inserire nel nuovo Codice civile un mero richiamo a leggi speciali così come nel Codice del 1865. Nel nuovo Codice vengono disciplinati distintamente i diritti di autore sulle opere letterarie ed artistiche e il diritto di brevetto sulle invenzioni industriali. Il titolo originario dell'acquisto del diritto è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Anche l'istituto del demanio pubblico viene interamente rielaborato.

Nella parte concernente la proprietà fondiaria sono inserite le norme che regolano la disciplina rurale, la bonifica integrale, i consorzi di bonifica dichiarati persone giuridiche pubbliche, ed i criteri per la migliore sistemazione delle unità fondiarie. È sistemata la materia relativa ai bacini montani e difese fluviali. Vitale per la difesa dell'agricol-

tura contro il pericolo dell'eccessivo frazionamento dei fondi rustici è il principio del rispetto per la minima unità colturale, intesa come la quantità del terreno necessario e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola ovvero per una conveniente coltivazione secondo le regole della tecnica agraria. È stabilito che la minima unità colturale sia determinata per zone e colture, in relazione alla situazione demografica. Speciali disposizioni disciplinano quindi la ricomposizione fondiaria nonchè la proprietà edilizia ed i piani regolatori delle città. Particolare rilievo viene dato alle norme che regolano la costituzione dei consorzi tra coloro che hanno interesse comune nella derivazione, nell'uso delle acque e nella bonifica. L'istituto dell'enfiteusi è stato sostanzialmente rielaborato al fine del miglioramento dei fondi e dell'incremento della produzione nazionale. Nell'usufrutto sono regolati in modo più equo e più consono ai fini della produzione i diritti del proprietario e dell'usufruttuario. Così pure vengono regolate secondo le moderne esigenze della produzione e un maggiore senso di dovere e di solidarietà civile le servitù prediali, specie in materia di acque per l'alimentazione e l'irrigazione. Il nuovo Codice dà quindi una compiuta disciplina della proprietà superficiaria che ha così vasta applicazione nell'edilizia moderna. In tema di comunione viene introdotto un sistema completo di norme che allontanandosi dal criterio del Codice del 1865 conferisce più ampi poteri a difesa degli interessi generali della comunione. Il condominio sulle case divise per appartamenti viene disciplinato con apposite norme. In materia di possesso, alle poche disposizioni frammentarie del Codice del 1865 è sostituita una disciplina unitaria, e così pure viene regolata con un nuovo sistema di norme la circolazione dei beni mobili abolendo la vecchia distinzione tra perdita volontaria e involontaria del possesso. È ridotto a venti anni il termine della prescri-

zione acquisitiva delle proprietà e degli altri diritti reali per i beni immobili. L'usucapione dei beni mobili, non considerata nel vecchio Codice, si compie per il possessore in buona fede col possesso continuato per cinque anni, adeguando così i termini al ritmo delle moderne relazioni sociali ed economiche.

Il Consiglio dei Ministri ha quindi approvato il Libro del Codice Civile « *Della Tutela dei Diritti* ». Il contenuto di questo nuovo Libro rappresenta una originalità della legislazione fascista. Esso è raggruppato, secondo una fondamentale idea unitaria, in sette titoli che hanno rispettivamente per oggetto la disciplina: 1°) *Della trascrizione;* 2°) *Delle prove;* 3°) *Della tutela giurisdizionale dei diritti;* 4°) *Della responsabilità patrimoniale e delle cause di prelazione;* 5°) *Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale;* 6°) *Dell'esecuzione forzata;* 7°) *Della prescrizione e della decadenza*. Questo Libro è così destinato a completare con un'armonica sistemazione il nuovo Codice, il quale dopo aver disciplinato gli istituti fondamentali della vita civile, ossia la *famiglia*, le *successioni*, la *proprietà* e le *obbligazioni*, regolerà organicamente alcuni istituti di carattere generale che l'ordinamento giuridico predispone per la difesa e la realizzazione dei diritti. Così una serie di istituti tradizionali, che il vecchio Codice regolava frammentariamente, acquista una nuova fisionomia coerente ai postulati della dottrina giuridica fascista. Infatti la tutela dei diritti soggettivi rappresenta un momento essenziale dell'attività e della funzione dello Stato fascista. Questo Libro completa inoltre sul piano del diritto sostanziale, la riforma del processo civile recentemente compiuta.

Il nuovo Codice non si limita quindi al miglioramento tecnico degli istituti tradizionali, invocato dalla moderna

scuola giuridica italiana e dalla giurisprudenza, ma trasforma decisamente nella legge e nel sistema del nostro diritto positivo i principî della dottrina fascista e corporativa. Seguendo il criterio dell'equilibrio tra tradizione e rivoluzione il nuovo Codice vuole essere l'espressione della volontà del Governo fascista di adeguare il diritto civile alla profonda trasformazione operata dal Regime nell'ordinamento politico, sociale ed economico della Nazione, nella vita e nel carattere degli italiani.

# DISEGNO DI LEGGE SUL VALORE GIURIDICO DELLA CARTA DEL LAVORO

*(APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 30 NOVEMBRE 1940-XIX)*

# DISEGNO DI LEGGE SUL VALORE GIURIDICO DELLA CARTA DEL LAVORO

ART. 1.

Le Dichiarazioni della Carta del Lavoro costituiscono Principii generali dell'Ordinamento giuridico dello Stato e danno il criterio direttivo per l'interpretazione e per l'applicazione della legge.

ART. 2.

L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 14 dicembre 1925-IV, n. 2260 per la pubblicazione dei nuovi Codici e per il coordinamento di essi con le disposizioni relative alle medesime materie contenute in altre leggi, è estesa anche al loro coordinamento con le leggi emanate in attuazione della Carta del Lavoro, e con quelle che ne hanno integrato o parzialmente modificato particolari disposizioni. L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore è estesa in generale alla più organica sistemazione legislativa delle materie regolate, mediante le opportune modificazioni, fusioni e abrogazioni delle varie disposizioni contenute nei Codici e nelle leggi predette.

# LA CARTA DEL LAVORO

*(APPROVATA DAL GRAN CONSIGLIO DEL FASCISMO IL 21 APRILE 1927-V)*

# CARTA DEL LAVORO

## DELLO STATO CORPORATIVO E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE

I.

La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. È una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista.

II.

Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato.

Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obbiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.

III.

L'organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito; di tutelarne, di fronte allo Stato e alle altre

associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.

IV.

Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.

V.

La Magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni del lavoro.

VI.

Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l'uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento.

Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi.

In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato.

Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate.

## VII.

Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione.

L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato ed operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.

## VIII.

Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno l'obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o un'arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo.

IX.

L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta.

X.

Nelle controversie collettive del lavoro l'azione giudiziaria non può essere intentata se l'organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione.

Nelle controversie individuali concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione.

La competenza per tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria, con l'aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate.

## DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E DELLE GARANZIE DEL LAVORO

XI.

Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano.

Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sotto la guida e il controllo delle orga-

nizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell'associazione di grado superiore, nei casi previsti dalla legge e dagli statuti.

Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro.

## XII.

L'azione del sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della Magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro.

La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi.

## XIII.

I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall'Istituto centrale di statistica e dalle associazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d'opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e di queste coll'interesse superiore della produzione.

## XIV.

La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze del lavoratore e dell'impresa.

Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali.

Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale in più, rispetto al lavoro diurno.

Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.

## XV.

Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche.

I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme di leggi esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. L'orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore d'opera.

## XVI.

Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore di opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.

## XVII.

Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licen-

ziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.

## XVIII.

Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell'azienda non risolve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale non è causa di licenziamento.

## XIX.

Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell'azienda commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi, col licenziamento immediato senza indennità. Saranno specificati i casi in cui l'imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il licenziamento immediato senza indennità.

## XX.

Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

XXI.

Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la polizia e l'igiene del lavoro a domicilio.

## DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO

XXII.

Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo nelle condizioni della produzione e del lavoro.

XXIII.

Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera pel tramite di detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell'àmbito degli iscritti negli elenchi con preferenza a coloro che appartengono al Partito e ai Sindacati fascisti, secondo l'anzianità di iscrizione.

XXIV.

Le associazioni professionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare un'azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale.

XXV.

Gli organi corporativi sorvegliano perchè siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.

## DELLA PREVIDENZA, DELL'ASSISTENZA, DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE

XXVI.

La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istituti della previdenza.

PROVINCIA DI TORINO

XXVII.

Lo Stato fascista si propone:

1°) il perfezionamento dell'assicurazione infortuni;

2°) il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità;

3°) l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie;

4°) il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

5°) l'adozione di forme speciali assicurative dotalizie pei giovani lavoratori.

## XXVIII.

È compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentati nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative alla assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali.

Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.

## XXIX.

L'assistenza ai propri rappresentati, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, nè possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obbiettivi d'indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.

## XXX.

L'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale, dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l'azione delle Opere nazionali relative al dopolavoro e alle altre iniziative di educazione.



AMM. PROV. DI TORINO
N° 15659
115731